



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

.....), con il patrocinio dell'avv. PIRO GRAZIA IVANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE 7 BOLOGNA presso il difensore avv. PIRO GRAZIA IVANA

ATTORE/I

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO INTERNO (C.F. 92087690407), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

PM

INTERVENUTO

Il collegio formato

Matilde Betti presidente rel.

Alessandra Cardarelli giudice

Francesco Perrone giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 35 bis D.Lvo 25/08

Con ricorso depositato il 26/4/19, la ricorrente, cittadina della Nigeria, nata il 7/8/1980, ha impugnato il provvedimento datato 21/2/19 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, sez. Forli-Cesena, le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione .

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via subordinata, la protezione umanitaria, previo annullamento del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso ed ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio il 2/8/21 non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

La ricorrente, innanzi alla commissione territoriale, ha dichiarato : di essere cittadina nigeriana, di Benin City, religione cristiana; di essersi sposata il 5/9/2003 , di avere avuto due figli e che suo marito – cristiano come lei - era improvvisamente deceduto nella notte del 29/3/2009 ; che la famiglia del marito – seguace di una religione tradizionale Aylala - l’aveva accusata di essere la causa della sua morte e che per provare la sua innocenza avrebbe dovuto giurarla dopo avere bevuto l’acqua con cui era stato lavato il cadavere ; che a fronte del suo rifiuto a la famiglia del marito l’aveva più volte minacciata di morte e l’aveva cacciata da casa; che era andata a denunciare i fatti alla polizia la quale aveva chiamato la famiglia del marito senza poi dare seguito alla denuncia perché la famiglia era molto nota; che era stata costretta quindi a scappare in un villaggio coi suoi figli per non farsi trovare ; che era rimasta nascosta nel villaggio lavorando i campi per mantenere i figli per 7 anni; che dopo questo tempo sperava la famiglia del marito l’avesse dimenticata ed era tornata a Benin City per ritirare del denaro dalla banca, dove le avevano dato un appuntamento successivo chiedendole di presentare il certificato di morte del marito; che quando era tornata col certificato aveva visto in banca i familiari di suo marito e perciò era scappata di nuovo al villaggio; che lì una amica l’aveva consigliata di espatriare perché ora che la famiglia del marito l’aveva rivista non l’avrebbero lasciata in pace ; che quindi era scappata lasciando i suoi figli da suo padre. Si era quindi unita a persone che andavano in Libia e di lì poi in Italia.

La commissione territoriale non aveva ritenuto il suo racconto credibile poiché poco circostanziato e specificamente implausibile laddove la ricorrente non aveva saputo spiegare perché la famiglia del marito l’avrebbe ritenuta causa scatenante della sua morte; riteneva pertanto tali circostanze non riconducibili alle previsioni di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall’art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. 286/1998.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’istante lamentando innanzitutto che erroneamente la Commissione aveva valutato implausibili le dichiarazioni della ricorrente facendo riferimento a COI non pertinenti alla fattispecie e non dando alla ricorrente l’opportunità di fornire spiegazioni rispetto ai dubbi rilevati ; ha inoltre dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; infine ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso per protezione umanitaria.

All’udienza fissata per la comparizione delle parti del 22/9/21 , è stata disposta l’audizione della ricorrente che ha dichiarato quanto segue, rendendo la sua dichiarazione in inglese:

“ Vivo a Imola, la mia abitazione è con la associazione Trame di Terra. Nel 2017 ho fatto dei corsi e poi un tirocinio di 3 mesi. Nel 2019 ho cominciato a lavorare nell’hotel UNO a Bologna e ho lavorato per un anno facendo le pulizie , poi è stato chiuso per il Covid e io ho avuto la disoccupazione. Da giugno 2021 ho ricominciato a lavorare nell’hotel Emilia e ho un salario che dipende dalle ore che faccio: a giugno e luglio ho ricevuto circa € 900 al mese. Da Imola vengo a lavorare in treno.

I miei rapporti in Italia sono con le altre che vivono con me a Imola, siamo in 7 adesso.

Io ho lasciato la Nigeria per paura della famiglia di mio marito. Lui era un uomo ricco e mi trattava bene. Quando è morto la sua famiglia mi ha accusato di averlo ucciso. Io rispondevo a loro “ Perché avrei dovuto? Lui mi trattava bene” , ma in Nigeria capita che quando muore un uomo la sua famiglia voglia prendersi tutto quello che aveva senza lasciare niente alla vedova.”

Si dà atto che la ricorrente fatica a parlare e piange.

“ Dopo che mio marito è morto nel marzo 2019, la sua famiglia mi ha chiesto di andare all’altare di Ayalala dove avrei dovuto bere l’acqua con cui il cadavere era stato lavato, ma io non volevo andare con loro: sono una famiglia potente e sono cattivi, sapevano che la mia famiglia è povera e

avevo paura che mi avrebbero ucciso. Nella mia famiglia ci sono i miei genitori e altre 6 sorelle, non ho fratelli: mio padre è un autista e mia madre ha un piccolo commercio a Benin City.

La famiglia di mio marito è ricca, mio marito lavorava per il Vanguard e i suoi avevano delle attività commerciali. Suo padre era morto ma siccome aveva una famiglia poligamica, ci sono molti fratelli e sorelle di mio marito: quando io parlo della sua famiglia mi riferisco a sua madre ed ai suoi fratelli e sorelle.

Dopo la morte di mio marito, 4 dei suoi fratelli con le loro guardie del corpo sono venuti a casa mia (in Nigeria se sei ricco hai le guardie del corpo) e mi hanno detto che dovevo andare con loro all'altare di Ayalala a giurare secondo il voodoo e a bere l'acqua del lavaggio del corpo, altrimenti mi avrebbero uccisa. Sono venuti due volte e tutte e due le volte mi hanno minacciato di morte se non accettavo di andare da Ayalala, ma io mi sono rifiutata di seguirli. Loro volevano che io li seguissi coi miei figli perché volevano fare un rito anche con loro: io non sapevo che rito volevano fare e non volevo che i prendessero i bimbi. Tutte e due le volte mi hanno minacciato e dopo tre giorni dalla morte di mio marito sono scappata perché avevo paura.

Io sono scappata senza una meta, solo per sfuggire a loro perché non mi trovassero. Sono andata in autobus al villaggio di Igo, ci saranno volute due o tre ore, e lì sono andata in un edificio in costruzione e stavo lì coi miei figli. Di giorno andavo a lavorare in una fattoria e mi pagavano a lavoro finito così dopo 3-4 mesi avevo i soldi per affittare una stanza per me e i bimbi.

Quando mio marito è morto i bambini avevano 5 e 3 anni. Nel villaggio di Igo andavano a scuola tutti e due mentre io lavoravo. Era molto difficile”

Si dà atto che la ricorrente scoppia a piangere per qualche minuto e fatica a proseguire il racconto.

“ Era orribile. Non conoscevo nessuno e non riuscivo a mantenere i miei figli. Nel villaggio alcuni volevano dormire con me e siccome io non ho acconsentito nessuno mi aiutava: loro volevano solo approfittare della mia miseria. E' stato molto difficile per me, ma sono riuscita fare andare a scuola i miei figli: io andavo a lavorare nei campi e con quello che mi davano tiravamo avanti.

In questo periodo io non avevo contatti con la mia famiglia: loro non potevano aiutarmi contro la famiglia potente di mio marito e io sono rimasta da sola. Non sapevano neanche dove ero perché avevo paura che attraverso di loro la famiglia di mio marito potesse scoprire dove ero e avevo anche paura che minacciassero anche loro.

Nel villaggio di Igo c'era una chiesa evangelica che io frequentavo ma gli altri membri della chiesa erano poveri e non potevano aiutarmi. Io avevo parlato al pastore degli uomini che volevano approfittarsi di me e lui è intervenuto, parlando anche con loro e dicendo di smettere. Ma nessuno poteva aiutarmi economicamente perché è un villaggio molto povero.

Dopo 7 anni di questa vita così difficile sono andata nella banca di Benin dove io e mio marito avevamo un conto cointestato, per prelevare dei soldi: speravo la sua famiglia non pensasse più a me. La banca mi disse di tornare col certificato di morte di mio marito dopo due settimane, così sono andata all'ospedale per farmelo fare. Quando l'ho portato alla banca, come mi avevano chiesto, ho visto che fuori c'erano due fratelli di mio marito con le loro guardie del corpo e ho avuto molta paura. Non sapevo come avessero fatto a sapere che ero lì e ho capito che mi stavano ancora cercando per liberarsi di me quindi sono scappata di nuovo al villaggio. Lì mi hanno consigliato di andare via dalla Nigeria perché la famiglia di mio marito – adesso che sapeva che ero viva – mi avrebbe cercata per uccidermi perché volevano prendere tutto quello che mio marito aveva lasciato.

Allora decisi di partire. Ho accompagnato i miei bambini davanti alla casa di mio padre, ho indicato loro dove entrare e sono andata via, non sono andata neanche a parlare coi miei genitori: sono arrabbiata con loro perché non mi hanno aiutato quando avevo bisogno.

Neanche adesso parlo i miei genitori ma sono sempre in contatto coi miei figli: loro adesso sono in una boarding school che pago io mandando i soldi alla scuola. Io li ho mandati alla boarding school appena sono entrata in Italia, pagando col mio pocket money che usavo tutto per loro. Da allora loro vivono lì, anche durante le vacanze: non voglio che tornino in famiglia perché ho paura

della famiglia di mio marito . Adesso i ragazzi hanno 17 e 15 anni, stanno bene ma sentono la mancanza della loro madre. Il più grande ora studia all'università che è dentro la boarding school. Io non riesco neanche a pensare al mio rientro in Nigeria: non potrei vivere là, non sono la benvenuta e ho paura di quello che potrebbe succedermi anche oggi. Ho ancora paura della famiglia di mio marito: se avessero voluto avrebbero potuto andare dai miei genitori per trovare un avvicinamento, ma non si sono mai fatti vivi neanche per chiedere dei bambini e questo vuole dire che per loro le cose non sono cambiate contro di me. Io sarei così contenta di potere restare in Italia: qui si sono prese cura di me, mi hanno dato un tetto e da mangiare. Vorrei poter avere i miei figli.”

Successivamente all'udienza la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositando documentazione aggiornata nel termine assegnato e il convenuto , nel controtermine concesso, non ha depositato note .

Agli atti risulta prodotta la seguente documentazione: modello C3, certificato e foto del matrimonio, certificato di nascita dei figli, certificato di morte del marito, articoli di giornale, documentazione medica della ricorrente, documentazione reddituale 2019, 2020 e 2021, relazione sociale 27/9/21.

Letti gli atti, il collegio osserva quanto segue.

Quanto al merito delle dichiarazioni della ricorrente, va premesso che esse sono coerenti nelle diverse occasioni in cui sono state raccolte ed altresì accompagnate dalla documentazione personale di cui la ricorrente è in possesso .

La commissione ha valutato negativamente la credibilità delle dichiarazioni della ricorrente alla luce di COI inconferenti, in quanto unicamente riferite al traffico di esseri umani, mentre il racconto della ricorrente è chiaramente incentrato sulla morte del marito e sulla condizione vedovile, fonte della sua vulnerabilità e dell'allontanamento dal paese. È l'aspetto centrale delle dichiarazioni non è stato ritenuto credibile sia in mancanza di adeguate spiegazioni sul perché ella fosse ritenuta responsabile della morte del marito, sia ritenendo che i 7 anni successivi vissuti nel villaggio coi figli fossero indice della inattualità del pericolo allegato. Entrambe le ragioni della ritenuta implausibilità sono smentite dallo studio delle COI aggiornate e pertinenti relative al caso di specie, elaborate dai ricercatori EASO che collaborano con la sezione P.I.

In ottemperanza al dovere di cooperazione istruttoria che gli artt.3 del D.Lgs. n.251 del 2007 ed 8 del D.Lgs. n.25 del 2008 il giudice deve poi utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione costituisce, in funzione della loro oggettiva notorietà, violazione dell'art.115, secondo comma, c.p.c. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 15215/20; depositata il 16 luglio 2020; Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 25536/20; depositata il 12 novembre 2020). Per la comprensione della fattispecie, appaiono essenziali le seguenti C.O.I.

Uno studio sui diritti delle vedove in Nigeria riporta: ***‘la vedovanza in Nigeria non è solo percepita come uno stato di essere, ma soprattutto come un'istituzione. Ordinariamente, si direbbe che la vedovanza "è lo stato o la condizione di essere una vedova o, raramente, di essere un vedovo" (Webster's Dictionary 1438), ma quando prendiamo in considerazione i molti rituali e pratiche insieme ai regolamenti e alle imposizioni che lo accompagnano, scopriremo che la***

vedovanza è, più o meno, un'istituzione. Questa istituzione è interpretata e compresa nel contesto della cultura e delle tradizioni del popolo che regolano il suo funzionamento. **Per questo fine, ci si aspetta che ogni donna il cui marito muore aderisca rigorosamente alle regole non scritte e ai rituali della vedovanza che si sostiene siano imposti dalla cultura e dalla tradizione. Per essere sicuri, la vedovanza è un'esperienza che la maggior parte delle donne in Nigeria e forse in Africa teme di vivere. Queste donne sono sottoposte a diversi trattamenti inumani come il rifiuto, l'abuso, la negazione, l'oppressione, la sottomissione e la profanazione, e per loro è meglio descritto come un incubo**' (Austin Obinna Ezejiofor, Patriarchy, Marriage and the Rights of Widows in Nigeria, DOI:

<http://dx.doi.org/10.4314/ujah.v12i1.9>). Secondo un altro studio pubblicato nel 2019: **' i rituali di vedovanza sono una forma di violenza di genere e che la persistente prevalenza dei riti di vedovanza è creata dall'assenza di efficaci meccanismi di attuazione delle convenzioni esistenti relative ai diritti delle donne in Nigeria ed è quindi rilevante per il raggiungimento della giustizia sociale per le donne nell'Africa Sub Sahariana attraverso il portare alla luce le sofferenze delle donne durante l'esecuzione di riti e pratiche di vedovanza'** (Lady Adaina Ajayi, Faith Osasumwen Olanrewaju, Adekunle Olanrewaju & Onwuli Nwannebuife | (2019) Gendered violence and human rights: An evaluation of widowhood rites in Nigeria, Cogent Arts & Humanities, 6:1, <https://doi.org/10.1080/23311983.2019.1676569>).

Coerentemente a quanto narrato dalla ricorrente, numerosi fonti riportano che **'in alcune comunità tradizionali del sud, le vedove sono sospettate quando i loro mariti muoiono. Per provare la loro innocenza, sono costrette a bere l'acqua usata per pulire i corpi dei loro mariti defunti'** (USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Nigeria, 11 March 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2026341.html> accessed on 5 February 2021). Un report specifico dell'IRB sui rituali vedovili riporta che: **'le fonti riferiscono che le vedove in Nigeria sono sottoposte a vari trattamenti o rituali "disumanizzanti" in seguito alla morte del marito. Tra questi rituali, alcune vedove sono costrette a bere l'acqua usata per pulire il cadavere del loro defunto marito. Secondo alcune fonti, lo scopo di questo atto è dimostrare che le mogli non sono responsabili della morte del marito. Le fonti indicano che i riti di lutto e di vedovanza differiscono tra le oltre 200 identità etniche della Nigeria. [...] Circa le conseguenze del rifiuto, in passato, la vedova che rifiutava di eseguire il rituale era vista come "complice della morte del marito", per esempio, usando la stregoneria; ma questi "atteggiamenti" sono più rari oggi. Tuttavia, una vedova che rifiuta il rito dovrà comunque affrontare lo stigma della sua comunità e della sua famiglia. Rischierà di essere aggredita, diseredata, cacciata, abbandonata, privata dei suoi figli, considerata come una "strega" o come una moglie inadeguata, o addirittura accusata di disobbedire alle usanze prevalenti del patriarcato'** (IRB, Nigeria: Ritual in which a widow must drink the water used to clean her late husband's corpse; consequences for refusal to drink this water; whether a widow's refusal is interpreted as responsibility for her husband's death; state protection available (2016- November 2018) Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457660>). Una precedente ricerca sempre dell'IRB riporta che **'le conseguenze del rifiuto di partecipare al rituale dipendono dal fatto che la vedova abbia i propri familiari (fratelli e altri parenti maschi) in grado di proteggerla. Se non ha tale protezione, la sua vita sarebbe in pericolo. In questa situazione, una vedova dovrebbe generalmente allontanarsi dal suo villaggio con i suoi figli per salvarsi'** (Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: Ritual whereby a widow drinks the water used to clean her husband's corpse; consequences for a widow's refusal to drink the water; whether a widow's refusal is interpreted by others as responsibility for her husband's death, 6 November 2012,

NGA104217.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/50b4aa8c2.html> accessed 5 February 2021).

Nella fattispecie, la ricorrente descrive la famiglia del marito come numerosa, in presenza di un padre poligamico, e potente, composta da imprenditori con indicatori evidenti della elevata posizione sociale quali le guardie del corpo da cui erano accompagnati come consueto fra le famiglie nigeriane più ricche.

Il marito era ricco poiché lavorava per una agenzia di stampa giornalistica di Lagos e curava la distribuzione a Benin City del diffusissimo giornale Vanguard. Al contrario la famiglia di origine della ricorrente era modesta (autista il padre) e composta solo di 6 sorelle, senza figure maschili forti a proteggerla. Ed anche per la mancanza di protezione da parte della sua famiglia la ricorrente è stata costretta a scappare in un villaggio rurale, lontano dal ricco ambiente cittadino in cui aveva vissuto la sua vita matrimoniale ed a cui apparteneva la famiglia del marito. La permanenza di 7 anni nel villaggio non costituisce evidenza della non attualità del pericolo, in quanto durante tutto quel periodo la ricorrente ha vissuto nascosta coi suoi figli, senza neppure avere rapporti con la propria famiglia nella speranza di farsi dimenticare. Lo stesso periodo trascorso nel villaggio - in cui la sua condizione di solitudine, indigenza ed estrema vulnerabilità quale madre di due bambini piccoli la rendeva facile preda degli interessi sessuali degli uomini del villaggio - è indice della pericolosità della condizione sociale di una donna rimasta vedova negli ambienti rurali.

Il pericolo proveniente dalla famiglia del defunto peraltro si è manifestato nuovamente non appena ella è ritornata a Benin City poiché due fratelli del marito - evidentemente avvisati dalla banca - si erano presentati con le loro guardie del corpo per spaventare la ricorrente che, ben consapevole delle minacce di morte rivoltele dopo la scomparsa del marito, è fuggita impaurita.

Quanto alla possibilità di protezione da parte dello Stato nigeriano, la ricorrente fin dall'audizione davanti alla commissione ha dichiarato che era andata a denunciare i fatti alla polizia la quale aveva chiamato la famiglia del marito senza poi dare seguito alla denuncia perché la famiglia era molto nota.

Le sue dichiarazioni corrispondono a quanto ampiamente documentato dalle COI, poiché le autorità locali non sono in grado di fornire protezione. Invero, riporta l'IRB: ***“riguardo alle vittime di pratiche rituali la risposta della polizia non è "riconosciuta e istituzionalizzata" [...] gli agenti di polizia nigeriani sembrano essere discriminatori nel loro trattamento delle [vittime di] pratiche rituali", in particolare per le donne, e che questo atteggiamento è informato da "norme consuetudinarie e dalla sottomissione delle donne nella maggior parte delle società del sud [nigeriane]" [...]. Inoltre, secondo questa fonte, gli agenti di polizia sono essi stessi parte della cultura in cui le pratiche rituali hanno luogo, e possono avere difficoltà a riconoscere se le pratiche rituali sono criminali o meno, poiché pesano le prove anche rispetto alla religione, ai riti e all'intento delle pratiche rituali. Allo stesso modo, poiché anche gli stessi agenti di polizia nigeriani provengono da queste comunità in cui si applicano diversi rituali, essi "devono rispettare la cultura e le tradizioni" e sono riluttanti a***

fornire protezione a qualcuno che si rifiuta di sottoporsi a un rito [...]La stessa fonte ha aggiunto che c'è "una diffusa sottodenuncia e riluttanza tra le vedove a denunciare i riti di vedovanza alla polizia", notando che una vedova istruita è meglio in grado di chiedere protezione alla polizia rispetto alle "vedove analfabete ed economicamente dipendenti", o a quelle nelle zone rurali (ibid.). Tuttavia, la direttrice del WPD ha dichiarato che se qualcuno è in grado di rifiutare un rituale di vedovanza questo può dipendere dall'istruzione e dallo status economico della famiglia, notando che "anche le vedove altamente istruite che si sono trasferite in aree urbane" possono essere altrettanto vulnerabili ad essere costrette a subire tali rituali quanto le donne

analfabete e rurali (WPD 21 ottobre 2016). (IRB, Nigeria: Availability and effectiveness of state and police response in both urban and rural areas of southern Nigeria, for people who refuse to participate in ritual practices (2014-October 2016) Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa <https://irbcisr.gc.ca/en/countryinformation/rir/Pages/index.aspx?doc=456767>). Altre fonti riferiscono che *‘la legislazione che vieta la violenza contro gli individui (Violence Against Persons [Prohibition] Act - VAPP), comprese le "pratiche di vedovanza dannose" o "pratiche tradizionali dannose", è in vigore in Nigeria dal 2015. Tuttavia, le disposizioni di questa legislazione, secondo le fonti, sono applicabili solo nella Federal Capital Region (FCT) fino a quando non saranno adottate dai diversi stati della Nigeria[.]Secondo le fonti, l'applicazione della legge VAPP è "debole". Un rapporto congiunto scritto da varie ONG nigeriane che si battono per i diritti delle donne sottolinea ulteriormente che la VAPP non è conosciuta tra la maggior parte delle istituzioni e delle organizzazioni. Il direttore del WPD ha riferito che la Nigeria ha approvato molte leggi che criminalizzano la violenza contro le donne, comprese le vedove, ma che, questa legislazione esiste solo "sulla carta" e ci sono "pochissime prove che dimostrino che queste leggi, per quanto riguarda le vedove, siano attuate". La stessa fonte ha indicato che l'accesso alla giustizia, che sia davanti ai tribunali moderni o ai tribunali tradizionali religiosi consuetudinari, è irto dei seguenti ostacoli: corruzione, pregiudizi, costi, burocrazia e paura della violenza da parte dei membri della famiglia nel caso in cui la vedova venga sorpresa con l'intento di sporgere denuncia contro di loro. Un articolo del quotidiano nigeriano The Sun indica che i diritti di carta sono difficili da realizzare in società dove la disuguaglianza tra uomini e donne è una tradizione di lunga data, dove i beni della donna sono ceduti al marito al momento del matrimonio e dove le istituzioni responsabili della giustizia riguardo alle questioni di eredità sono "scene di contesa tra diritti di carta (come sanciti dalla legge) e 'leggi viventi' (interiorizzate dalla cultura)" (The Sun News 24 sett. 2016).*(IRB, Nigeria: Ritual in which a widow must drink the water used to clean her late husband's corpse; consequences for refusal to drink this water; whether a widow's refusal is interpreted as responsibility for her husband's death; state protection available (2016-November 2018) Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa <https://irbcisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457660>)

Infine, volendo analizzare la situazione delle donne vedove che esula dalla sottoposizione ai rituali tradizionali, al fine di valutare l'attualità del rischio nel caso di rientro, riportano le COI che *‘l'esperienza di vedovanza definisce lo status di indigenti e vulnerabili delle donne. Secondo i rapporti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in Nigeria, il diritto di famiglia permette certe pratiche di vedovanza che discriminano le donne [...]Nella maggior parte dei casi, il parenti del marito non forniscono alla vedova alcun sostegno economico, in particolare se lei rifiuta di essere un'altra moglie di uno dei fratelli del marito. Così, le vedove sono esposte a difficoltà indicibili, tra cui la mancanza di una casa, l'insicurezza, la fame, povertà, malattia e rifiuto. In molti casi, dovranno ritirare i loro figli (non adulti) dalla scuola perché non hanno abbastanza mezzi di sostentamento. A volte, per sbarcare il lunario, alcune vedove si prostituiscono, il che invariabilmente aumenta le loro possibilità di essere infette da HIV’* (Austin Obinna Ezejiolor, Patriarchy, Marriage and the Rights of Widows in Nigeria, DOI: <http://dx.doi.org/10.4314/ujah.v12i1.9>); che *‘le vedove sono soggette a una vasta gamma di sofferenze e oppressioni riprovevoli dopo la morte del coniuge. Molte vedove affrontano varie forme di discriminazione, stigmatizzazione, oppressione e privazione e quindi subiscono abusi deplorabili e impotenza’.* (Ude PU, Njoku OC. Widowhood practices and impacts on women in Sub-Saharan Africa: An empowerment perspective. International Social Work. 2017;60(6):15121522<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020872817695384#articleCitationDownloadContainer>); ed infine che : *‘prove sufficienti suggeriscono che le donne vedove sono gravemente colpite finanziariamente, psicologicamente, sessualmente e socialmente*

[...]Le vedove sono sottoposte a un trattamento inumano nei riti e nelle pratiche rituali tradizionali come isolamento, confinamento, deturpamento, diseredazione, un periodo di lutto relativamente lungo di attività socio-economiche limitate e vera e propria ostracizzazione. Gli effetti più evidenti sono l'aggravarsi della povertà, lo stress acuto e la depressione, perdita di identità e autostima. Le condizioni di vedovanza espongono le donne ad abusi psicologici e fisici così come a tutta una serie di problemi di salute tra cui l'HIV/AIDS [...]Le vedove costituiscono una categoria sociale considerevole che è altamente emarginata dalla società nigeriana a causa di fattori culturali ed è trascurata dalla politica sociale. Mentre il loro numero sta aumentando astronomicamente, le loro condizioni economiche sociali si stanno deteriorando, manifestate soprattutto da una povertà straziante'. (Genyi, Widowhood and Nigerian Womanhood: Another Context of Gendered Poverty in Nigeria, Research on Humanities and Social Sciences, ISSN 2222-1719 (Paper)ISSN 2222-2863, Vol.3, No.7, 2013 <https://core.ac.uk/download/pdf/234673507.pdf>).

Tanto premesso, ritiene il Collegio, alla luce dell'istruttoria, che le motivazioni della Commissione territoriale poste a fondamento del provvedimento impugnato non possano essere condivise e che, pertanto, il ricorso sia fondato, dovendosi riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiata.

Le dichiarazioni della ricorrente risultano infatti pienamente credibili alla luce dei criteri legali di cui all'art. 3 co V D. Lgvo 251/07 in quanto conformi fra loro nelle varie occasioni in cui sono state rese, suffragate da tutta la rilevante documentazione in possesso della ricorrente e pienamente coerenti con le COI pertinenti.

Conseguentemente, i fatti da lei narrati integrano i presupposti degli artt. 7 e 8 D. Lvo 251/07.

Processualmente va chiarito che non osta al riconoscimento dello status il fatto che nel ricorso venga chiesta soltanto la protezione sussidiaria e quella complementare, per due ordini di ragioni. In primo luogo la commissione stessa nel provvedimento impugnato aveva esaminato questo profilo della domanda, escludendo espressamente il riconoscimento dello status.

In secondo luogo, e soprattutto, perché spetta al giudice la qualificazione giuridica dei fatti quando si verte in ambito di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali (vedi Cass. n. 8819/2020):

“ A prescindere dalla domanda delle parte, difatti, il giudice è comunque tenuto ad esaminare (come correttamente verificatosi nel caso di specie) la possibilità di riconoscere ai richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici adottati a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali.

Va pertanto confermato ed integrato l'orientamento, seguito in parte qua dalla giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale ciò che rileva non è l'indicazione precisa del nomen iuris della fattispecie di protezione internazionale che s'invoca, ma esclusivamente la prospettazione di una situazione che possa configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria (quanto alla legittimità dell'esame delle varie forme di protezione sussidiaria, sebbene non specificamente indicate, Cass. n. 14998 del 2015).

Il principio va ulteriormente specificato nel senso che tale regola processuale non cambia pur in presenza (come nella specie) di una espressa limitazione della domanda di protezione internazionale ad alcune soltanto delle sue possibili forme, poiché tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita a quella non richiesta, sempre che i fatti esposti con l'atto introduttivo del giudizio siano rilevanti e pertinenti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata (per l'applicazione di un principio non dissimile, mutatis mutandis, in tema di nullità negoziali, Cass. ss.uu. 26242/2014).”

Nel caso in esame i fatti storici posti a fondamento della domanda sono sempre stati chiaramente connessi allo stato di vedovanza ed ai rischi di morte e trattamenti disumani ad esso conseguenti.

In diritto va premesso che ai sensi del primo comma dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, il termine «rifugiato» si applica ad ogni individuo che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

L'articolo 2, lettera c), della direttiva prevede che per “rifugiato” si intende un “cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12”.

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva enuncia: “Gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, devono: a. essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU; oppure b. costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”.

L'articolo 9, paragrafo 2, prevede poi che “(g)li atti di persecuzione che rientrano nella definizione

di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; [...] atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.

La normativa interna italiana recepisce interamente tutti contenuti sopra citati all' art. 2 ed artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251.

Secondo la Suprema Corte “un requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la “credibilità” dei fatti da esso segnalati”(Cass. 18353/2006) e il timore nutrito dal richiedente “deve pur sempre essere «fondato», ossia basato su presupposti logici e razionali” (Cass. Sez. 1, n. 13088/2019).

Ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 251/2007 gli atti di persecuzione, che devono essere «sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali» (primo comma~ lett. a), possono assumere la forma, tra l'altro, di «atti di violenza fisica o psichica» (secondo comma, lett. a), o di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia» (secondo comma, lett. f). Ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. cit., «il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi».

Gli atti di persecuzione patiti dalla ricorrente consistono nell'essere stata scacciata dalla sua casa insieme ai suoi figli piccoli senza possibilità di farvi ritorno; nell'essere costretta a nascondersi per 7 anni per timore di essere uccisa essendosi rifiutata di eseguire il rituale inumano degradante di bere l'acqua di lavaggio del cadavere del marito; nel subire in questo lungo periodo condizioni di indigenza, isolamento sociale e vulnerabilità sessuale ; nella grave condizione di

miseria in cui si è trovata insieme ai suoi figli dopo che le era stato reso impossibile accedere alle sostanze economiche della famiglia.

Nel caso in esame la gravità degli atti di persecuzione subiti trovano riscontro anche nelle condizioni psicologiche manifestate successivamente dalla ricorrente, per cui ella è in cura farmacologica presso le strutture pubbliche fin dal 2017. Il referto AUSL 30/1/19, in atti, certifica “disturbo dell’adattamento con umore depresso e ritiro sociale in seguito ai gravi traumi subiti in patria e nella migrazione (...)individuo fragile poichè politraumatizzato e che abbisogna di cure costanti pena gravi e imprevedibili conseguenze”

Nella fattispecie sono altresì rilevanti gli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011 (resa esecutiva in Italia con L. 77/2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, gli atti di violenza di genere sono riconducibili all'ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. n.2333 del 17/05/2017). Ai sensi dell'art. 60, par. 1, della Convenzione «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare o sussidiaria». Infine, a livello di soft law, le linee guida dell'UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 07/05/2002 sulla persecuzione basata sul genere, al punto 25 specificano che si ha persecuzione anche quando una donna viene limitata nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali religiose legate al suo genere. Nel caso di specie la richiedente, professante la religione cristiana, si era rifiutata di sottoporsi ai rituali di vedovanza imposti dalla cultura del villaggio d’origine del defunto marito, subendo per tal motivo minacce di morte , la persecuzione da parte della sua famiglia, l'allontanamento dalla propria abitazione, la privazione di tutte le proprietà e l’esilio in un villaggio rurale nascosta insieme ai figli

In termini, vanno richiamate le sentenze Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12333 , Cass. Civ., Sez. I, 24 novembre 2017, n. 28152, e la recentissima pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 4 gennaio 2021, n. 10.

La vicenda narrata dalla ricorrente, pertanto, rientra pienamente nelle previsioni della Convenzione sopra richiamata nonché nella fattispecie di cui all'art. 7, d.lgs. 251/2007, essendo presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d’origine a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. 14157 del 11/07/2016, Rv. 640261- 01). Non c'è dubbio, per quanto sopra esposto, che l'odierna ricorrente sia stata vittima di una persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale in quanto donna vedova, nella forma di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale» (art. 7, comma secondo, lett. f, d.lgs. 251/2007) da identificarsi chiaramente nei rituali di vedovanza e dalle conseguenze del suo esservi sottratta, specificatamente la minaccia grave di morte, l'allontanamento dalla abitazione, la privazione di tutte le proprietà e la vita nascosta per anni in un villaggio rurale.

Ai sensi dell'art. 5, lett. c, d.lgs. 251/2007, responsabili della persecuzione possono anche essere "soggetti non statua/i" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte

consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2 (Cass. n. 25873 del 18/11/2013); nella specie, proprio il peso delle norme consuetudinarie locali ha impedito che la ricorrente potesse trovare adeguata protezione da parte delle autorità statali

Alla luce di tutto quanto sopra, ad avviso del Collegio, sono da considerarsi integrati gli elementi dello status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07.

Non vi è dubbio infatti che la ricorrente - che in Italia lavora regolarmente dall'aprile 2019 (vedi CUD anno fiscale 2019 e buste paga 2020 e 2021 in atti), mandando i soldi ai propri figli che mantiene entrambi agli studi in una boarding school – rischi invece concretamente nel caso di rientro nel paese d'origine, essendo già stata vittima di trattamenti umilianti e degradanti, di essere sottoposta a persecuzione, tale da incidere fortemente sulle sue concrete condizioni di vita e di salute, precludendo a sé ed ai suoi figli una vita dignitosa nonché all'esercizio dei diritti fondamentali, primo tra tutti quello all'unità familiare, che potrebbe invero realizzarsi mediante il ricongiungimento familiare.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:

riconosce alla signora _____ lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. D. Lgvo 251/07;

dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Bologna, nella camera di Consiglio del 7/10/2021

La presidente est.

Matilde Betti